

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DELL'ASLTO4

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina la tenuta, la gestione e l'aggiornamento dell'Albo Fornitori dell'Azienda Sanitaria ASLTO4.

ART. 2 – FINALITÀ

L'Albo Fornitori costituisce lo strumento per l'identificazione di operatori economici, ritenuti idonei ad effettuare forniture di beni e di servizi in favore dell'Azienda ASLTO4, per i quali siano preliminarmente comprovati i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs.vo 50/2016 (Nuovo codice degli Appalti), dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, in aggiunta ad eventuali ulteriori requisiti di natura economica e finanziaria, nonché la documentazione antimafia, saranno chiesti e verificati in capo agli operatori economici dai singoli uffici di volta in volta procedenti, in relazione alla specificità ed all'importo degli affidamenti.

Il ricorso all'Albo fornitori è previsto per l'approvvigionamento di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.

ART. 3 – STRUTTURA

L'Albo Fornitori è suddiviso in due sezioni:

1. Sezione I relativa a fornitori di beni
2. Sezione II relativa a fornitori di servizi

Ciascuna sezione raggruppa diverse categorie di beni e/o prestazioni di servizi, elencate nell'Allegato 1, alle quali le Ditte devono fare riferimento all'atto della presentazione dell'istanza di iscrizione.

L'individuazione delle Ditte specializzate per settore avverrà sulla base delle sopra elencate categorie.

ART. 4 – ISCRIZIONE, TENUTA E AGGIORNAMENTO

L'iscrizione delle Ditte all'Albo fornitori potrà aver luogo utilizzando gli appositi moduli, reperibili sul sito dell'ASLTO4 www.aslto4.piemonte.it :

MODELLO A – Domanda di iscrizione

MODELLO B – Autocertificazione di possesso dei requisiti per l'iscrizione

ALLEGATO 1 – Elenco categorie merceologiche

REGOLAMENTO

La domanda di iscrizione potrà essere utilizzata anche per qualsiasi aggiornamento o modifica della documentazione già fornita in sede di iscrizione all'Albo Fornitori.

La presentazione della domanda di iscrizione, nonché l'aggiornamento dei relativi dati, sono un onere del Fornitore che ne assume la diretta responsabilità sia in relazione alla scelta delle categorie merceologiche che al contenuto e veridicità dei dati forniti.

La tenuta e l'aggiornamento, con le modalità sopra specificate, dell'Albo Fornitori fanno capo alla Struttura Complessa Provveditorato .

ART. 5 - CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO

L'iscrizione all'Albo Fornitori non ha limiti temporali. Il Fornitore ha comunque facoltà di disporre in ogni momento la sua cancellazione dall'Albo ovvero da alcune categorie merceologiche. Ha altresì facoltà di modificare in ogni tempo la sua iscrizione con l'inserimento di nuove categorie merceologiche.

La cancellazione dall'Albo Fornitori delle ditte/impresе iscritte avverrà in caso di:

- perdita dei requisiti di iscrizione (MODELLO B);
- cancellazione, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nei casi di accertate gravi irregolarità nell'esecuzione di forniture e/o servizi;
- cessazione di attività.

ART. 6 – NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Le procedure di scelta del contraente, ancorchè di importo inferiore alla soglia comunitaria, saranno espletate tra gli operatori economici iscritti all'Albo nel rispetto delle disposizioni dei Piani aziendali di prevenzione della corruzione, che recepiscono le linee guida impartite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in particolare laddove viene prevista con carattere di obbligatorietà l'accettazione da parte dei fornitori dei patti di integrità, definiti mezzi posti a tutela di interessi di rango sovraordinato quali la prevenzione, il controllo ed il contrasto alla criminalità organizzata.

Al momento della redazione del presente regolamento, le fonti normative vigenti che disciplinano l'applicazione dei patti di integrità sono l'art. 1, comma 17 della legge n° 190/2012 avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera CIVIT (ora ANAC) n° 72 dell'11/09/2013.

ART. 7 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'Azienda tratterà le informazioni di cui al presente articolo nel rispetto dei legittimi interessi della Ditta ed esclusivamente per le finalità connesse all'utilizzo dell'Albo Fornitori ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.

ART. 8 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio ad ogni altro atto di natura normativa o regolamentare vigente in materia.